

N. R.G. 1454/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Sezione I Civile

La Corte di Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe De Rosa
dott.ssa Antonella Allegra
dott. Gianluigi Morlini

Presidente
Consigliere
Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZAnella causa civile iscritta al n. R.G. **1454/2024** promossa da:

CORRADO SABATTINI (C.F. SBTCRD54P14H801S), con il patrocinio dell'avv. DE CONO MARIA, elettivamente domiciliato in LARGO DELLA PACE 13 47841 CATTOLICA presso il difensore avv. DE CONO MARIA

APPELLANTE

contro

GERMANO BALDINI (C.F. BLDGMN41T02F715Q), con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI MARIO, elettivamente domiciliato in VIA DEL CARRO N.84 47843 MISANO ADRIATICO presso il difensore avv. GAMBERINI MARIO

APPELLATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 3/2/2026.

Attore in riassunzione, appellato, Corrado Sabattini: Piaccia alla Corte di Appello di Bologna, *contrariis reiectis*, così provvedere:

- Rigettare la opposizione al decreto ingiuntivo n. 2040/2009 Tribunale di Rimini;
- Confermare integralmente il provvedimento monitorio n. 2040/2009 Tribunale di Rimini;
- Confermare integralmente la sentenza n. 503/2015 resa dal Tribunale di Rimini all'esito del giudizio di primo grado;
- Rigettare ogni e qualunque domanda di Baldini Germano ivi incluso il suo eventuale appello, anche incidentale, avverso la sentenza n. 503/2015 resa dal Tribunale di Rimini;
- Condannare in ogni caso Baldini Germano a rifondere a Sabattini Corrado, oltre alle spese del procedimento monitorio, le spese di lite delle seguenti fasi del giudizio:



- giudizio di opposizione di primo grado dinanzi al Tribunale di Rimini;
- giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte di Appello di Bologna;
- istanza di sospensiva promossa da Baldini Germano dinanzi alla Corte di Appello di Bologna;
- istanza di sospensiva promossa da Sabattini Corrado avverso la sentenza n. 600/2020 Appello;
- giudizio di Cassazione;
- giudizio di rinvio.

Convenuto in riassunzione, appellante, Germano Baldini:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna,

- in via principale rigettare/respingere tutte le domande, eccezioni, istanze e deduzioni avversarie contenute in sede di atto di citazione in riassunzione, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni dedotte in narrativa;

- sempre in via principale e nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 503/2015 (Proc. Civ. n. 6343/09 di R.G.) emessa il 10.04.2015 (pubblicata in data 13.04.2015 e non notificata) dal Tribunale di Rimini nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Egle Polchi e, per l'effetto, quindi:

1. revocare e/o annullare, e conseguentemente dichiarare privo di ogni efficacia giuridica, il decreto ingiuntivo n. 2040/09 - 3696/09 di R.G., emesso dal Tribunale di Rimini in data 27.07.2009 per tutte le motivazioni dedotte in narrativa;
2. accertare e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dal sig. Baldini Germano al Sig. Sabattini Corrado per i motivi di cui in narrativa.

Con vittoria di spese nonché compenso professionale ai sensi del D.M. della Giustizia n. 55/2014 e ss. integrazioni o modifiche, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per Legge, relativamente:

- al presente giudizio di rinvio;
- al pregresso giudizio di Cassazione (Proc. civ. iscritto al n. 11928/2020 di R.G.);
- al pregresso procedimento civile iscritto presso Corte di Appello di Bologna al numero di R.G. 436/2020 conclusosi con ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione (n. cronol. 3647/2020) del 21/07/2020.

FATTO

La presente procedura perviene nuovamente allo scrutinio di questa Corte d'Appello a seguito di annullamento con rinvio della precedente sentenza n. 600/2020, operato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 15181/2024.

In particolare, la controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 2040/2009 del 27-28/7/2009, con cui il Tribunale di Rimini ha ingiunto a Germano Baldini di pagare a Corrado Sabattini € 50.000 per la restituzione di quanto in precedenza corrisposto a titolo di mutuo, così come da assegno bancario non trasferibile emesso da Sabattini il 3/4/2006 traendolo dal suo conto personale ed incassato dal beneficiario Baldini il giorno dopo.



Avverso l'ingiunzione ha proposto opposizione Baldini, non negando la ricezione della somma di € 50.000 da parte di Sabattini, ma assumendo che la stessa era stata corrisposta non già a titolo di mutuo, bensì per il pagamento della cessione di una quota societaria alienata al figlio di Sabattini.

Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, evidenziando che la causale del pagamento doveva essere ricondotta al mutuo, sia perché comprovato dalle prove testimoniali assunte; sia perché la ricostruzione alternativa del Baldini doveva ritenersi del tutto implausibile, in quanto l'alienazione di quote societarie era avvenuta più di un anno prima davanti ad un Notaio il 18/2/2005 in un contesto temporale in nessun modo collegato alla successiva emissione dell'assegno, Baldini non risultava in proprio parte cedente essendo il venditore della quota una società, comunque l'importo della vendita era indicato come già pagato e corrispondente a € 3.700 e quindi ben inferiore a quello di € 50.000 del decreto ingiuntivo.

Avverso la sentenza ha interposto appello Germano Baldini, e questa Corte ha accolto il gravame, ritenendo che Sabattini *“non ha in alcun modo provato l'affermato titolo della dazione”*, e cioè l'esistenza di un contratto di mutuo che giustificasse la restituzione della somma.

La sentenza di appello è però stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, che in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto da Sabattini ha ritenuto la pronuncia resa con motivazione solo apparente, in quanto priva delle ragioni di fatto a sostegno della decisione, non avendo in alcun modo preso posizione sulle prove dedotte dalle parti in ordine alla esistenza o meno del contratto di mutuo piuttosto che alla vendita di quote sociali; ed ha ritenuto assorbito il secondo motivo, relativo al malgoverno delle regole in tema di riparto dell'onere probatorio.

Più specificamente, la Suprema Corte ha censurato la sentenza di appello poiché *“si è limitata a riportare le massime della giurisprudenza di legittimità senza prendere posizione: a) sulle ragioni che l'hanno indotta ritenere non provata l'esistenza del contratto di mutuo, nonostante le deposizioni testimoniali rese dai testi Federico Sabattini, Loredana Latteo e Lina Baldini, quest'ultima madre dell'opposto Corrado Sabattini, e sorella dell'opponente Germano Baldini; b) sull'effettivo contenuto di tali dichiarazioni testimoniali; c) sulla verosimiglianza della circostanza che la somma di euro*



50.000,00 fosse riconducibile al corrispettivo indicato nel contratto di cessione di quote del 18 febbraio 2005, pari ad euro 3700,00, che risultava già versato al momento della stipulazione dell'atto dinanzi al notaio; d) sulla individuazione degli effettivi contraenti in relazione all'accordo di cessione di quota del 18 febbraio 2005", stigmatizzando la pronuncia di appello nella parte in cui, nella ritenuta assenza di un contratto di mutuo, "neppure ha indicato le ragioni per cui... il ricevente la somma di denaro di euro 50.000,00, ossia Germano Baldini, abbia legittimamente trattenuto la stessa".

A seguito dell'annullamento con rinvio, la causa è stata riassunta davanti a questa Corte da Corrado Sabattini, chiedendo la conferma della pronuncia di primo grado, che aveva ben illustrato i motivi per i quali doveva ritenersi provata l'esistenza di un mutuo.

Costituendosi in giudizio, Germano Baldini ribadisce invece il contenuto dell'originario suo appello stante l'assenza della prova di un contratto di mutuo, dovendosi intendere la corresponsione dell'assegno come riferita al pagamento della vendita di quota societaria al figlio del Sabattini.

Dopo la precisazione delle conclusioni, sono stati concessi i termini di legge, nel minimo previsto di venti più venti, per il deposito delle memorie conclusive proprie del rito anteriore alla cd. riforma Cartabia.

DIRITTO

a) E' insegnamento pacifico e del tutto consolidato, citato peraltro da entrambe le parti, quello per cui l'attore che chiede la restituzione di una somma di denaro affermando di averla in precedenza corrisposta a titolo di mutuo, è tenuto a provare entrambi gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo l'avvenuta consegna del denaro, ma anche che questa è stata effettuata per un titolo che comporti l'obbligo di restituzione, atteso che una somma di denaro può essere consegnata per varie causali.

Ciò posto, nel caso di specie non è in discussione l'avvenuta consegna del denaro, ed oggetto di causa è quindi solo l'accertamento della causale del versamento, che Corrado Sabattini riconduce a mutuo, ciò



che è stato ritenuto provato dal Tribunale e non provato dalla sentenza di appello poi annullata per inesistenza della motivazione, con conseguente obbligo di restituzione; mentre Germano Baldini riconduce al pagamento del prezzo di una compravendita di quote societarie, con conseguente assenza di obbligo di restituzione.

Nell'accertamento di cui sopra, alla luce della sentenza di Cassazione che ha dato origine al presente giudizio di rinvio, occorre valutare *“le deposizioni testimoniali rese dai testi Federico Sabattini, Loredana Latteo e Lina Baldini, quest'ultima madre dell'opposto Corrado Sabattini, e sorella dell'opponente Germano Baldini”*, che hanno tutte riferito dell'esistenza del mutuo; nonché *“la verosimiglianza della circostanza che la somma di euro 50.000,00 fosse riconducibile al corrispettivo indicato nel contratto di cessione di quote del 18 febbraio 2005, pari ad euro 3700,00, che risultava già versato al momento della stipulazione dell'atto dinanzi al notaio”*, tenendo altresì conto della *“individuazione degli effettivi contraenti in relazione all'accordo di cessione di quota del 18 febbraio 2005”*.

Tutto ciò premesso e tenuto conto delle indicazioni della Corte di cassazione nell'ordinanza di annullamento con rinvio, ritiene il Collegio che dalle risultanze di causa emerga in modo inequivoco che la somma oggetto di causa sia stata corrisposta a titolo di mutuo, essendo ciò direttamente provato dalle deposizioni testimoniali assunte; ed indirettamente provato dalla totale implausibilità della ricostruzione alternativa proposta da Baldini e relativa al pagamento del prezzo da parte del Sabattini dell'acquisto di una quota societaria operata dal proprio figlio.

a1) In particolare e da un primo angolo visuale, la prova dell'esistenza di un contratto di mutuo alla base del versamento effettuato, deriva dalle inequivoche e concordi tre deposizioni testimoniali assunte in primo grado su richiesta di Sabattini.

Infatti:

- la teste Loredana Latteo, moglie in regime di separazione di beni, ha confermato sia il capitolo 7 in ordine al fatto che il nipote Corrado Sabattini si convinse nell'aprile 2006 a prestare alla zio



Germano Baldini la somma di € 50.000 più volte in precedenza richiesta (*“è vero, lui veniva sempre a casa nostra per chiedere questi soldi ed ero presente quando mio marito compilò l’assegno... Quando mio marito ha consegnato l’assegno di euro 50.000,00 a casa mia, in cucina, oltre a me e a mio marito, erano presenti mio figlio Federico e mia suocera Baldini Lina”*); sia il capitolo 10 in ordine all’impegno assunto da Baldini di restituire la somma il prima possibile (*“è vero, io l’ho sentito dire quanto indicato in capitolo”*);

- il teste Federico Sabattini, figlio dell’appellato, conferma anch’egli lo stesso capitolo sulla dazione della somma come prestito (*“è vero, io ero presente il 3/4/2006 quando mio padre ha firmato l’assegno di euro 50.000,00 e lo ha consegnato a mio zio. Eravamo presenti in quella circostanza io, mia madre, mio padre e mia nonna, oltre al Baldini”*); ed il capitolo 10 in ordine all’impegno di restituzione (*“è vero, disse alla mia presenza che avrebbe restituito la somma appena avesse potuto”*);
- la teste Lina Baldini, madre di Corrado Sabattini e sorella di Germano Baldini, ribadisce che *“si è vero confermo che il sig. Baldini disse a mio figlio che avrebbe restituito i soldi prima possibile”*.

Trattasi di deposizioni della cui veridicità il Collegio non ha motivo di dubitare, tenuto conto che le deposizioni di Loredana Latteo e Federico Sabattini, pur essendo rese dal coniuge e dal figlio, ciò che ovviamente impone un attento scrutinio in ordine all’attendibilità, appaiono precise, coerenti e non contraddittorie; e che tali deposizioni risultano sostanzialmente confermate anche da quella della teste Lina Baldini, che in quanto sorella dell’appellante, oltre che madre dell’appellato, è certamente teste indifferente rispetto all’esito della causa.

Né può fare diversamente opinare la deposizione dei testi indotti dalla difesa dell’appellante (*id est* Maria Baldini, Roberto Ottaviani), atteso che gli stessi per un verso non erano presenti, né hanno peraltro mai dichiarato di esserlo, al momento del perfezionamento del mutuo dedotto da Sabattini tramite la corresponsione dell’assegno, ciò che esclude la possibilità per loro di smentire direttamente l’esistenza del fatto storico posto a fondamento della pretesa monitoria; per altro verso e comunque,



hanno riferito di avere appreso dell'inesistenza del mutuo dallo stesso Baldini (teste Baldini: *"mio suocero mi ha detto di non avere mai richiesto al Sabattini alcun prestito"*), ciò che integra una deposizione *de relato ex parte* di fatti a sé favorevoli, la quale, se considerata di per sé sola e senza il conforto di altri elementi, non ha valore probatorio nemmeno indiziario e ha rilevanza processuale *"sostanzialmente nulla"* (cfr. *ex pluribus* Cass. n. 7746/2020, Cass. n. 7414/2017, Cass. n. 569/2015, Cass. n. 18352/2013, Cass. n. 313/2011, Cass. n. 13263/2009, Cass. n. 8358/2007).

a2) Da un secondo e concorrente angolo visuale, poi, del tutto priva di ogni credibilità logica è la ricostruzione alternativa fornita dalla difesa di Baldini in ordine all'effettuazione, tramite l'assegno di causa, del pagamento del prezzo da parte di Corrado Sabattini, dell'acquisto di quote sociali operato dal figlio di Sabattini.

Infatti, risulta documentalmente, ed è altresì rimarcato anche dalla sentenza di annullamento della Cassazione, che:

- a livello soggettivo, né Germano Baldini né Corrado Sabattini, parti della presente causa e rispettivamente beneficiario ed emittente dell'assegno per cui è processo, erano parti dell'atto di cessione di quote, stipulata da una società, tale Adriatica Pesca di Baldini Gino e Germano s.n.c., da tale Calesini Stefano e da tale Di Spirito Luciano, tutti cedenti, in favore del sig. Sabattini Francesco, acquirente, con Corrado Sabattini totalmente estraneo all'atto;
- a livello temporale, la cessione è stata stipulata il 18/2/2005 e cioè oltre un anno prima della dazione dell'assegno, ciò che impedisce di rinvenire un collegamento storico-temporale tra gli atti, tenuto anche conto che nel corpo dell'atto notarile di cessione è scritta e sottoscritta quietanza integrale del pagamento del prezzo delle quote cedute in quella sede alla data del 18/2/2005 (*"i cedenti dichiarano di aver interamente ricevuto prima d'ora i convenuti corrispettivi dai cessionari, ai quali rilasciano liberatoria quietanza di saldo"* facciata seconda, articolo 3), senza che mai sia stata proposta azione di simulazione: dalla cessione stessa risulta quindi che nessuna



somma doveva essere pagata successivamente alla stipula in quanto il saldo era stato eseguito contestualmente ad essa;

- a livello monetario, neppure il prezzo concordato per la cessione delle quote è coerente e compatibile con la ricostruzione causale fornita dall'appellante, poiché nell'atto di cessione quote si legge che il corrispettivo era stato convenuto nella misura di € 3.700,00 e dunque il prezzo delle quote era ben diverso e più contenuto rispetto alla somma oggetto del mutuo;
- a livello comportamentale, parimenti non coerente rispetto alla ricostruzione fornita è la dinamica soggettiva del pagamento che Sabattini avrebbe erogato, per l'importo di € 50.000,00, in luogo e vece del figlio, acquirente: per un verso manca infatti la prova di un collegamento tra il pagamento di Corrado Sabattini e l'obbligazione del figlio; per altro verso e soprattutto, inspiegabile è il fatto che il pagamento sarebbe stato effettuato a favore non già dei beneficiari del prezzo in quanto cedenti le quote (che si è detto erano una società e due persone fisiche diverse da Germano Baldini), quanto piuttosto a Germano Baldini stesso personalmente;
- infine ed a livello logico, davvero poco credibile è anche l'insinuazione, velatamente proposta dal Baldini (cfr. deposizione Stefano Calesini), a proposito della irregolarità del prezzo dichiarato nell'atto di cessione quote e di un pagamento in nero, atteso che un pagamento in nero ben difficilmente potrebbe essere effettuato tramite assegno bancario.

b) In ragione di quanto sopra, l'appello va integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado che ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 147/2022, sono quindi poste a carico della conclusivamente soccombente appellante ed a favore della vittoriosa parte appellata (occorre infatti tenere presente l'esito complessivo della lite, che vede la totale soccombenza dell'appellante, non già le singole fasi), tenendo a mente un valore ricompreso tra i minimi ed i medi nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa.



Si dà atto che, essendo l'impugnazione stata integralmente respinta l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 *quater* DPR n. 115/2002 inserito dall'articolo 1 comma 17 L. n. 228/2012.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Bologna Sez. I Civile

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta l'appello, e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2040/2009 emesso dal Tribunale di Rimini il 27-28/7/2009;
- condanna Germano Baldini a corrispondere a Corrado Sabattini le spese di lite del giudizio, che liquida in € 16.500 per compensi (€ 6.000 per ciascuno dei due gradi di appello, € 4.500 per il giudizio di Cassazione), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, DPR n. 115/2002.

Bologna, 24/3/2026

Il Consigliere estensore

dott. Gianluigi MORLINI

Il Presidente

dott. Giuseppe DE ROSA

